
	<b>CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI</b>	<b>Valutazione del rischio stress lavoro-correlato Ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i.</b>	Rev 0
			Pagina 1 di 10

# VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO


(Art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

<b>Emesso da:</b>	<b>Dr.ssa Gennj Regina</b>	
<b>Verificato da RSPP:</b>	<b>Dr. Guido Baroli</b>	
<b>Verificato da MC:</b>	<b>Dr. Massimo Coscia</b>	
<b>Verificato da DSSL:</b>	<b>Dr.ssa Francesca Maione</b>	
<b>Per consultazione il RLS (D.Lgs 81/08 e s.m.i. art. 50 comma 1 lettera b) CNDCEC:</b>	<b>Alfredo Vinci</b>	
<b>Revisione:</b>	0	<b>Data:</b> 10/09/2013
<b>Oggetto della revisione:</b>	prima emissione	

	<b>CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI</b>	<b>Valutazione del rischio stress lavoro-correlato Ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i.</b>	Rev 0
			Pagina 2 di 10

**Indice:**

1	Premessa.....	3
1.1	Descrizione dell'Azienda.....	3
2	La valutazione.....	5
2.1	Aspetti metodologici.....	5
3	Risultati della valutazione.....	6
4	Conclusioni.....	10

	<b>CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI</b>	<b>Valutazione del rischio stress lavoro-correlato Ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i.</b>	Rev 0
			Pagina 3 di 10

## 1 Premessa

Lo stress occupazionale è uno dei maggiori fattori di rischio psico-fisico che intervengono in ambito lavorativo e che minano, non solo la salute ed il benessere individuale del dipendente, ma che incidono, in più larga misura, sul benessere organizzativo dell'intero contesto aziendale, quindi sulla efficienza dell'Azienda stessa.


L'articolo 28 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, prevede che la valutazione dei rischi riguardi tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli di natura psico-sociale collegati allo stress. Esso introduce l'obbligo di valutazione dello stress lavoro-correlato in tutte le aziende.

Lo stress, infatti, potenzialmente può colpire qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a prescindere dalla dimensione dell'azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di lavoro. La finalità di una valutazione rischio stress lavoro-correlato, è quindi migliorare la consapevolezza e la comprensione dello stress da lavoro da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti, ponendo l'attenzione sulle condizioni che ne possono favorire l'insorgenza e promuovendo un miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro ed una maggiore efficienza, con conseguenti benefici sociali ed economici per i lavoratori, le aziende e la società nel suo insieme ( "Accordo Europeo su: Lo Stress sul Lavoro", Bruxelles, 8 ottobre 2004).

### 1.1 Descrizione dell'Azienda

In ottemperanza a tali premesse e alle succitate indicazioni normative, è stato realizzato un intervento per la valutazione di rischio stress lavoro-correlato presso l'Azienda "CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI":

<b>CNDCEC</b>	
<b>Denominazione:</b>	CNDCEC
<b>Sede Legale</b>	Ministero della Giustizia
<b>Comune</b>	Roma
<b>c.a.p.</b>	00186
<b>Sede Operativa</b>	P.zza della Repubblica, 59
<b>Comune</b>	Roma
<b>c.a.p.</b>	00185
<b>Datore di Lavoro</b>	Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti
<b>Delegato del Datore di Lavoro</b>	Direttore Generale Dr.ssa Francesca Maione
<b>RSP</b>	Dr. Guido Baroli
<b>RLS</b>	Alfredo Vinci
<b>Medico Competente</b>	Dr. Massimo Coscia
<b>A.S.L. di competenza:</b>	RM A Unità Organizzativa S.Pre.S.A.L. I Distretto Via Boncompagni, 101 – 00187 Roma

	<b>CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI</b>	<b>Valutazione del rischio stress lavoro-correlato Ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i.</b>	Rev 0
			Pagina 4 di 10


Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili (di seguito CNDCEC) è un Ente pubblico non economico a carattere associativo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria che annovera circa 120.000 iscritti suddivisi in 140 Ordini territoriali, dotato di autogoverno e autoamministrazione con sottoposizione, nell'esercizio di tali attività, alla vigilanza del Ministero della Giustizia.

Il CNDCEC ha per oggetto:

- la rappresentanza istituzionale, a livello nazionale, degli iscritti negli albi e la promozione dei rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
- la formulazione di pareri sui progetti di legge e di regolamento che interessano la professione;
- l'adozione e l'aggiornamento del Codice deontologico della professione, con propri regolamenti l'esercizio della funzione disciplinare territoriale e nazionale;
- il coordinamento e la promozione delle attività dei Consigli dell'Ordine locali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;
- la vigilanza sul regolare il funzionamento dei Consigli dell'Ordine;
- la formulazione di pareri in merito alla riunione degli Ordini territoriali ed alla loro separazione;
- la designazione dei rappresentanti dell'Ordine professionale presso commissioni e organizzazioni di carattere nazionale e internazionale;
- la decisione in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli dell'Ordine locali in materia di iscrizione nell'Albo e di cancellazione, nonché in materia disciplinare e sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell'Ordine locali;
- la formulazione del regolamento elettorale e del regolamento per la trattazione dei ricorsi e quello per gli affari di sua competenza da approvarsi da parte del Ministro della Giustizia;
- la valutazione ed approvazione dei programmi di formazione professionale continua e obbligatoria predisposti dagli Ordini locali;
- l'esercizio della potestà regolamentare in materia elettorale, di organizzazione, di tenuta e aggiornamento periodico degli Albi, di tirocinio professionale, di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione; di attestazione della qualificazione professionale.

Per l'esercizio di tali attribuzioni il CNDCEC si avvale di una struttura operativa deputata all'esecuzione degli obiettivi e dei programmi definiti dal Consiglio.

L'Azienda, alla data di elaborazione del presente documento, ha alle sue dipendenze 56 lavoratori.

	<b>CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI</b>	<b>Valutazione del rischio stress lavoro-correlato Ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i.</b>	Rev 0
			Pagina 5 di 10

## 2 La valutazione

L'intervento di valutazione rischio stress lavoro-correlato è stata avviata a giugno 2013 e ha previsto le seguenti fasi:

1. attività preliminari ed introduttive all'intervento valutativo dello stress, comprendenti:
  - a) l'analisi della "domanda" e l'analisi documentale dell'Azienda;
  - b) definizione degli obiettivi e delle caratteristiche dell'intervento;
  - c) definizione delle modalità comunicative e di supporto dell'intervento.
  - d) condivisione delle modalità di gestione dell'intervento con DL, DSSL, SPP, RLS e MC;
2. Attività di rilevazione degli indicatori di rischio stress oggettivi tramite compilazione di liste di controllo ("check list") a cura della Direzione, dei soggetti aziendali competenti e del SPP con la partecipazione del RLS.
3. L'elaborazione dei dati (punteggi ottenuti dalle check list) e definizione del livello di rischio.
4. La stesura e la presentazione alla Direzione aziendale, al SPP, al RLS e al Medico Competente del rapporto valutativo finale.

### 2.1 Aspetti metodologici


Per la definizione del "rischio correlato allo stress lavorativo", oggetto della valutazione, si fa riferimento a quanto espresso dall'Accordo Europeo sullo Stress sul Lavoro del 08 ottobre 2004, recepito successivamente dall'Accordo Collettivo Interconfederale del 9 giugno del 2008, in cui si definisce, in generale, lo *stress*, come uno *stato che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare il divario tra le richieste e le aspettative nei propri confronti e le proprie possibilità.*

Per quanto concerne la metodologia utilizzata per lo svolgimento della valutazione, si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 28 D.Lgs 81/08 e s.m.i. ed in particolare a quanto indicato dalla Guida Operativa del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro, approvata in data 25 marzo 2010 e dalla successiva delibera della Commissione Consultiva Permanente del 18/11/2010.

La valutazione è stata condotta dalla Dottoressa Gennj Regina, Psicologa iscritta all'Albo dell'Ordine degli Psicologi del Lazio con numero 11840.

La valutazione effettuata è consistita in una "valutazione preliminare" che, come indicato dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18/11/2010, rileva indicatori oggettivi e verificabili, appartenenti a tre distinte categorie:

1. indicatori aziendali (quali ad es: indici infortunistici, assenze per malattia, ecc.),
2. fattori di contenuto del lavoro (quali ad es: ambiente di lavoro ed attrezzature, orario di lavoro e turni, ecc.),

	<b>CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI</b>	<b>Valutazione del rischio stress lavoro-correlato Ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i.</b>	Rev 0
			Pagina 6 di 10

3. fattori di contesto del lavoro (quali ad es: autonomia decisionale e controllo, conflitti interpersonali sul lavoro, ecc.).

**Gli esiti totali di questa prima fase di valutazione, non hanno rilevato elementi di rischio stress lavoro-correlato (rischio Medio/Alto) tali da richiedere il ricorso alla fase di valutazione successiva (c.d. “valutazione approfondita” ovvero soggettiva).**

Per la rilevazione degli indicatori oggettivi di rischio sono state utilizzate apposite check list che hanno permesso di identificare la condizione di rischio con tre livelli sintetici parametrici: Basso/Medio/Alto, come indicato dalla Guida Operativa del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro, approvata in data 25 marzo 2010.

### 3 Risultati della valutazione

L'esito della valutazione oggettiva tramite l'analisi della check list permette di individuare un livello parametrico di rischio.

Dall'analisi dei punteggi totali delle tre aree si evince che:

LIVELLO DI RISCHIO TOTALE	
Partizione organizzativa	Livello di RISCHIO
Dipendenti	<b>BASSO</b> ( $\leq 25\%$ )

Nello specifico:

AREA INDICATORI	DIPENDENTI
	LIVELLO DI RISCHIO
Indicatori aziendali	Basso
Contesto del lavoro	Basso
Contenuto del lavoro	Basso

Di seguito vengono riportate le tabelle delle singole aree con i relativi punteggi totali e con i punteggi dei singoli indicatori.

INDICATORI AZIENDALI							
INDICATORE	TOTALE PUNTEGGIO PER INDICATORE	BASSO 0 – 25%		MEDIO 25 – 50%		ALTO 50 – 100%	
		DA	A	DA	A	DA	A
INDICATORI AZIENDALI	0	0	10	12	26	28	40
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2</b>		<b>5</b>	

CONTESTO DEL LAVORO							
INDICATORE	TOTALE PUNTEGGIO PER INDICATORE	BASSO 0 – 25%		MEDIO 25 – 50%		ALTO 50 – 100%	
		DA	A	DA	A	DA	A
Funzione e cultura organizzativa	0	0	2	3	5	6	9
Ruolo nell'ambito dell'organizzazione	1	0	1	2	3	4	
Evoluzione della carriera	3	0	2	3	4	5	6
Autonomia decisionale – controllo del lavoro	3	0	1	2	3	4	5
Rapporti interpersonali sul lavoro	0	1		2		3	
Interfaccia casa lavoro – conciliazione vita/lavoro	-1						
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>27</b>



CONTENUTO DEL LAVORO							
INDICATORE	TOTALE PUNTEGGIO PER INDICATORE	BASSO		MEDIO		ALTO	
		DA	A	DA	A	DA	A
Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro	0	0	3	4	7	8	11
Pianificazione dei compiti	0	0	2	3	4	5	6
Carico di lavoro – ritmo di lavoro	0	0	2	3	5	6	8
Orario di lavoro	0	0	2	3	5	6	8
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>33</b>

I punteggi delle 3 aree vengono sommati e consentono di identificare il posizionamento nella TABELLA DEI LIVELLI DI RISCHIO.


AREA	TOTALE PUNTEGGIO PER AREA
INDICATORI AZIENDALI	0
CONTESTO DEL LAVORO	6
CONTENUTO DEL LAVORO	0
<b>TOTALE PUNTEGGIO RISCHIO</b>	<b>6</b>





## TABELLA DI LETTURA: TOTALE PUNTEGGIO RISCHIO

DA	A	LIVELLO DI RISCHIO	NOTE
0	14	RISCHIO BASSO 25%	L'analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. Ripetere la valutazione/aggiornamento del DVR secondo quanto disposto dall'art. 29 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. o, comunque, entro un periodo di tempo non superiore a 2 anni.
15	30	RISCHIO MEDIO 50%	L'analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. Per ogni condizione di rischio identificata, si devono adottare le azioni di miglioramento mirate. Se queste non determinano un miglioramento entro un anno, sarà necessario procedere al secondo livello di approfondimento (coinvolgimento diretto dei lavoratori). Ripetere la valutazione/aggiornamento del DVR secondo quanto disposto dall'art. 29 D. Lgs 81/2008 e s.m.i. o, comunque, entro un periodo di tempo non superiore a 2 anni.
31	60	RISCHIO ALTO + di 50%	L'analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative con sicura presenza di stress correlato al lavoro. Si deve effettuare il secondo livello di approfondimento con la valutazione della percezione dello stress dei lavoratori. Come per il rischio medio, è necessario provvedere alla verifica dell'efficacia delle azioni di miglioramento entro un anno. Ripetere la valutazione/aggiornamento del DVR secondo quanto disposto dall' art.29 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. o, comunque, entro un periodo di tempo non superiore a 2 anni.

	<b>CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI</b>	<b>Valutazione del rischio stress lavoro-correlato Ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i.</b>	Rev 0
			Pagina 10 di 10

#### **4 Conclusioni**

Dai risultati ottenuti dalla valutazione effettuata si evince che:

1. il livello di rischio stress lavoro-correlato complessivo per i dipendenti del CNDCEC risulta Basso e non è pertanto obbligatorio ricorrere ad una valutazione della percezione di stress dei lavoratori secondo quanto riportato dalla Circolare del 18/11/2010 - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'analisi degli indicatori oggettivi, infatti, non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress lavoro-correlato. Nel dettaglio:
  - gli Indicatori "Evoluzione della carriera" e "Autonomia decisionale-controllo del lavoro" compresi nell'Area "Contesto del Lavoro" presentano un valore medio di rischio che non incide comunque, né sul punteggio complessivo dell'Area, né sul livello totale di rischio. Si specifica che il valore aumentato di tali Indicatori viene giustificato dalla natura del lavoro e della mansione stessa.
2. In base a tale risultato non è previsto il ricorso ad azioni correttive/migliorative, né alla successiva ed eventuale valutazione approfondita.
3. Pertanto si consiglia, in assenza di cambiamenti organizzativi, di monitorare l'organizzazione ogni due anni.